

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PIROLO, PISTOLESE, MARCHIO, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, GIANGREGORIO, GRADARI, MITROTTI, POZZO e RASTRELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 1985

Sanatoria delle opere abusive di cui alla legge
28 febbraio 1985, n. 47

ONOREVOLI SENATORI. — In sede di approvazione al Senato della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale presentò l'emendamento 31.3 tendente a fissare, alla data di entrata in vigore della legge, il termine entro il quale dovevano risultare ultimate le opere abusive per poter conseguire la sanatoria prevista dall'articolo 31 della legge medesima.

Nell'illustrare l'emendamento fu fatto presente all'Assemblea che lo spostamento della data del 1° ottobre 1983, prevista nel disegno di legge, al giorno di entrata in vigore della legge stessa, rispondeva, da un lato all'esigenza di non prevedere un differente trattamento tra chi aveva violato le norme urbanistiche vigenti fino al 1° ottobre 1983 e chi aveva violato le stesse norme fino all'entrata in vigore della legge e dall'altro lato alla pratica impossibilità di provvedere all'abbattimento delle migliaia di case che erano state purtroppo costruite in tale periodo, profittando della lentezza con la qua-

le il Parlamento procedeva nell'emanare la normativa di sanatoria.

E stavamo allora al 2 ottobre 1984, mentre la legge, per l'ulteriore esame della Camera dei deputati, è stata approvata il 28 febbraio 1985 e pubblicata il 2 marzo 1985.

Sono trascorsi cioè altri cinque mesi durante i quali le costruzioni abusive sono notevolmente cresciute.

Furono contrari all'emendamento presentato dal Movimento sociale italiano-Destra nazionale sia il relatore, senatore Bastianini, che il ministro onorevole Nicolazzi.

Il relatore Bastianini, nel dichiararsi contrario all'emendamento, ebbe a dire però: «...debbo peraltro dire — e desidero che resti agli atti del Parlamento — che il riferimento alla data del 1° ottobre 1983 rischia di creare due fenomeni entrambi pericolosi: da un lato una forzatura della interpretazione della legge riguardo allo stato dei lavori al fine di poterli ammettere a sanatoria, dall'altro, la costituzione di un lim-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

bo di opere, probabilmente anche numerose, che, non essendo ammesse a sanatoria, dovrebbe incappare nelle radicali sanzioni di cui al capo primo della legge stessa ».

Sulla base di queste considerazioni e del dibattito che si è aperto anche tra le forze

politiche sull'opportunità di spostare la data del 1° ottobre 1983 ad un termine successivo alla pubblicazione della detta legge n. 47, noi confidiamo che il Senato approvi il testo del disegno di legge che ci permettiamo di sottoporre al suo esame.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Termini di ultimazione delle opere abusive)

La data del 1° ottobre 1983 di cui agli articoli 29, 30, 31 e 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si intende spostata al 17 marzo 1985.

Art. 2.

(Prova dell'ultimazione)

La prova dell'ultimazione delle opere abusive è data a mezzo di documenti aventi data certa o di atto di notorietà redatto davanti al Pretore nelle forme previste dal terzo comma dell'articolo 100 del codice civile.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.